

STATUTO

VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RESANA TV VIA CASTELLANA 178

Numero REA: TV - 260936

Codice fiscale: 03310320266

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

---- Allegato "D" al n. 21956 di Rep. e n. 14159 di Racc. ----
----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----
----- "VIAVAI GROUP cooperativa sociale" -----
----- ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE -----
È costituita con sede in Resana (TV), ai sensi della legge 381/1991 e del D. Lgs. n. 155 in data 24 marzo 2006 e s.m.i., la impresa sociale con la forma di cooperativa sociale di tipo "B" - denominata "VIAVAI GROUP cooperativa sociale".

----- ART. 2 - DURATA -----
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

----- ART. 3 - NORME APPLICABILI -----
Alla cooperativa (oltre quanto previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi), si applicano le leggi speciali in materia (e, in particolare, la Legge 3 aprile 2001, n.142 per la figura del socio lavoratore e la Legge 8 novembre 1991, n.381, destinata alle cooperative sociali), le norme contenute nel Titolo VI del codice civile e, per quanto in esso non previsto, le disposizioni sulla SOCIETA' PER AZIONI, in quanto compatibili.

----- ART. 4 - SCOPI -----
La cooperativa ha i seguenti scopi: -----
* perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate attraverso la gestione di attività produttive ai sensi dell'art. 1, lett. b) della legge 381/91; -----
* ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----
Per i detti scopi, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno. -----
La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, perciò la cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del Codice civile; potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. -----
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. -----
La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento

dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318. -----

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo e su deliberazione del consiglio d'amministrazione, potrà aderire agli organismi che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio. -----

ART. 5 - OGGETTO -----

La Cooperativa ha per oggetto la ricerca di opportunità di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 della Legge 381/91 nel contesto socio-economico locale attraverso la creazione di posti di lavoro, sia sfruttando le possibilità offerte dalle vigenti norme di legge, sia raggiungendo accordi particolari con aziende pubbliche e private e con organizzazioni di categoria ed imprenditoriali. Tale impegno si trova realizzato nelle seguenti attività, svolte nei confronti di privati, imprese e non, ospedali, case di riposo, Enti pubblici e privati: -----

- a) pulizie civili e industriali, ordinarie, straordinarie e di fondo, per locali privati e pubblici; piccola manutenzione degli stessi; -----
- b) attività di disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione; -----
- c) pulizie di attrezzature e macchinari; -----
- d) gestione e manutenzione di aree verdi, pubbliche e private, realizzazioni di parchi, giardini e strutture adibite all'arredo urbano e alla viabilità; -----
- e) attività di lavaggio stoviglie e attrezzature di cucina; -
- f) servizi ausiliari di cucina, ivi compresi la ricezione, lo stoccaggio, la preparazione e la lavorazione degli alimenti; -----
- g) servizio di consegna e distribuzione pasti, anche all'interno di strutture ospedaliere, aziende, scuole, ecc.; veicolazione pasti per mense e la distribuzione pasti in mense; --
- h) gestione di bar e ristoranti, mense, alberghi, ecc.; -----
- i) produzione di pasti e di alimenti in genere per mense, ospedali, case di riposo, negozi, ristoranti, ecc.; -----
- j) servizi di lavanderia di tipo industriale per enti pubblici e privati e gestione di lavanderie presso strutture residenziali e sanitarie; la organizzazione e la gestione di servizi di guardaroba, etichettatura, stiratura e confezionamento di vestiario e biancheria intima per persone ospiti in strutture di assistenza e sanitarie; -----
- k) autotrasporto di merci in conto proprio e per conto terzi;
- l) trasporto di persone in conto proprio e per conto terzi; -
- m) servizi di logistica industriale, movimentazione, carico e scarico merci; magazzino conto terzi; -----

n) imballaggio e confezionamento di generi alimentari e non alimentari; -----
o) servizi di custodia, sorveglianza e guardiania non armata, compreso il servizio di sorveglianza davanti ad istituti pubblici e scolastici in convenzione con amministrazioni pubbliche, servizi di portineria; -----
p) consegna di farmaci, presidi sanitari, prodotti e materiale di medicazione e parafarmaco a domicilio; -----
q) trasporto e consegna referti, sistemi monouso, dietetici, ausili sanitari e assistenziali; -----
r) gestione di centri ecologici ed isole ecologiche, isole di raccolta differenziata per il riciclaggio rifiuti; -----
s) la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il recupero di rifiuti solidi, liquidi, civili e/o industriali di qualsiasi genere e specie, compresi rifiuti urbani e assimilabili; ----
t) raccolta, stoccaggio e trasporto di materiali e rifiuti speciali; -----
u) interventi di ecologia ambientale; -----
v) servizi di manutenzione in genere di tipo edile, elettrico, idraulico e di dipintura; -----
w) facchinaggio, traslochi con smontaggio e rimontaggio di arredi, anche con uso di scala mobile; -----
x) noleggio e montaggio di tendostrutture, noleggio di sedie, panche e tavoli; -----
y) gestione eventi e manifestazioni, con l'organizzazione e la gestione della viabilità, logistica e dei parcheggi; ----
z) distribuzione e consegna a domicilio di locandine e giornali/riviste, con servizio di affissione manifesti; -----
aa) vigilanza, controllo, tutela e cura di animali da affezione; -----
bb) attività di prevenzione del randagismo, servizio di pronto intervento veterinario per animali randagi e attività di accalappiacani; servizio di custodia in canile veterinario, di trasporto e accompagnamento animali in strutture e/o sedi convenzionate e autorizzate della Regione; consegna campionamenti e prelievi su animali presso laboratori autorizzati; gestione di servizi veterinari e di canili autorizzati e accreditati, in convenzione con i servizi pubblici; -----
cc) la produzione, la lavorazione e la vendita di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative svolte in appositi centri di lavoro di carattere artigianale, l'assemblaggio di pezzi meccanici, plastici, legno, elettrici e sanitari. ----
Per realizzare tali attività la cooperativa promuove e organizza attività sociali e ricreative, corsi di formazione, convegni, studi, centri di documentazione volti alla divulgazione ed all'approfondimento delle finalità sociali che le sono proprie, rivolti sia ai soci che al territorio. Inoltre la cooperativa, tramite opportuni accordi e/o convenzioni, si avvale dell'apporto del volontariato nella realizzazione

degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie risorse organizzative per migliorare la qualità e quantità delle prestazioni di quanti, soci e non, intendono collaborare nel territorio in iniziative di solidarietà sociale. -----
Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa potrà impegnarsi - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, ivi compresa la partecipazione ad associazioni temporanee di imprese, joint-venture od altre organizzazioni similari. -----
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, prestare assistenza finanziaria, anche mediante concessione di fideiussioni, avalli, garanzie reali e personali in genere, a favore di terzi, società e/o enti. -----
La cooperativa si propone, inoltre, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. -----
La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. -----
----- **ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI** -----
Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----
I soci: -----
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa. -----
Possono essere soci le persone appartenenti alle seguenti categorie: -----
1) SOCI COOPERATORI LAVORATORI: -----
Persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico

professionali e svolgono la loro prestazione per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. -----

Ai sensi dell'art. 11 della legge 381/1991, possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali; -----

2) SOCI VOLONTARI: -----

Persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge; -

3) CATEGORIA SPECIALE DI SOCI: -----

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa. -----

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: -----

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale; -----

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. -----

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le moda-

lità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. -----
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12. -----
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. -----
Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza diretta con la cooperativa, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. -----
I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa. -----
ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI -----
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: -----
a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita; -----
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto; ----
c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità a quanto previsto dal presente statuto ed apposito regolamento; -----
d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge; -----
e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria; -----
f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----
Se trattasi di società, associazioni od enti la domanda di ammissione dovrà inoltre contenere: -----
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; -----
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. ----
Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.2 della Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per

i soci cooperatori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci. -----
Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria di appartenenza. -----
L'ammissione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza dell'accoglimento della domanda. -
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, l'organo amministrativo provvederà all'annotazione nel libro dei soci. In caso di rigetto, il consiglio di amministrazione dovrà motivare la deliberazione e comunicarla, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, entro il termine di sessanta giorni. -----
Il proponente, può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----
Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----
----- **ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI** -----
I soci sono obbligati: -----
a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dal Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea; -----
b) al versamento della tassa di ammissione, se stabilita dal Consiglio di Amministrazione; -----
c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
I soci in particolare: -----
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima; -----
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----
d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta; -
e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di

lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. -----
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----
La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----
----- **ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE** -----
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, precisando chi sia l'acquirente. -----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. -----
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare la procedura arbitrale. -----
----- **ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO** -----
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, nonché per causa di morte, se trattasi di socio persona fisica, e per scioglimento o liquidazione se trattasi di socio diverso da persona fisica. -----
----- **ART.11 - RECESSO** -----
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo; -----
d) a cui sia stata negata la possibilità di trasferire la propria quota. È vietato in ogni caso il recesso parziale. --
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. -----
Qualora i presupposti non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale. -----
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provve-

dimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso. -----

ART. 12 - ESCLUSIONE -----

L'esclusione può essere pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio: -----

- che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----
- che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; ----
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, di cui all'art. 6; -----
- che abbia visto interrotto e/o risolto l'ulteriore rapporto di lavoro di cui alla Legge 142/2001; -----
- che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge; -----
- che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; -----
- che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; --
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; -----
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista; -----
- che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----
- che in qualunque modo arrechi danni materiali e morali gravi alla cooperativa; -----
- che non ottemperi alle determinazioni assunte dagli organi sociali e che manifesti insubordinazione verso le persone incaricate. -----

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. -----

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo. -----

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, quarto alinea, l'ulteriore rapporto di lavoro si risol-

verà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo. - Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione all'arbitro di cui al seguente art. 43 nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

----- **ART. 13 - MORTE DEL SOCIO** -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto al rimborso della quota, come sotto precisato, dietro presentazione di atto notorio o di altra idonea documentazione dalla quale risulti la loro legittimazione. -----

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO, ESCLUSIONE O MORTE

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentata delle somme eventualmente collegate alla rivalutazione e ritorno, a norma del presente statuto. -----

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale. -----

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Per la quota assegnata al socio (o agli eredi del socio defunto) mediante distribuzione di ristorni sotto forma di aumento proporzionale della rispettiva quota, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali. -----

I soci receduti o esclusi e gli eredi/legatari del socio defunto avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. -----

----- **ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI** -----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, pena l'acquisizione da parte della società. -----

ART. 16 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI -----

Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea, tenendo conto della natura (subordinata o meno) del rapporto di lavoro.

ro instaurato con i medesimi. -----
In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. -----
Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. -----
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. -----
La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. -----
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo. -----
L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti. --
----- **ART. 17 - SOCI SOVVENTORI** -----
Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 6 del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59. ----
---- **ART. 18 - CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI** ----
I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale. -----
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. -----
Ogni socio sovventore deve sottoscrivere almeno n. 5 (cinque) azioni. -----
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. -----
-- **ART. 19 - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI** --
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. -----
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta gior-

ni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 9. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni. ----

----- **ART. 20 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE** -----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti: -----

a) l'importo complessivo dell'emissione; -----

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; -----

c) il termine minimo di durata del conferimento; -----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori; -----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. ----

Al socio sovventore spetta un solo voto nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. -----

----- **ART. 21 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI** -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. -----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura

del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità. ----

ART. 22 - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI DI DEBITO -----

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2483 e degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile. -----

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario; -----
- le modalità di circolazione; -----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; -----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----

ART. 23 - PATRIMONIO SOCIALE -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

- a) dal capitale sottoscritto dai soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, del valore minimo di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) e dall'eventuale sovrapprezzo; -----
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate; -----
- c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge; -
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate. -----

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. -----

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI -----

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali. -----

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. -----

L'organo amministrativo documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. -----

Nella relazione sulla gestione o, se questa non è presente, nella nota integrativa, sono indicati i criteri seguiti dal-

l'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione o, se questa non è presente, nella nota integrativa, l'organo amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'organo amministrativo con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. -----
L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o, se questa non è presente, nella nota integrativa. -----
L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata. -----
La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del Codice Civile, da predisporre a cura dell'organo amministrativo. -----
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. -----
----- **ART. 25 - DESTINAZIONE DELL'UTILE** -----
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo: -----
a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale; -----
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; -----
c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata, da distribuire ai soci, in misura non superiore ai limiti di legge previsti in materia; -----
d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi

in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----
e) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile. --
L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni di cui al precedente punto b), in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alla riserva legale. -----
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio. -----
----- **ART. 26 - ORGANI SOCIALI** -----
Sono organi della società: -----
a) l'assemblea dei soci; -----
b) l'organo amministrativo; -----
c) il collegio sindacale; -----
d) l'organo di controllo contabile. -----
----- **ART. 27 - ASSEMBLEA** -----
L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in territorio italiano. -----
A ciascun socio, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, deve essere inviato -- mediante lettera raccomandata, anche a mano (o altro mezzo di comunicazione idoneo, a parere del consiglio di amministrazione, a garantire la prova dell'avvenuta ricezione) -- l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----
La convocazione s'intenderà validamente eseguita anche quando l'avviso pervenga ai soci almeno due giorni prima dell'adunanza se dallo stesso risultino ragioni di urgenza. -----
In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori (e sindaci o revisore, se nominati), sono presenti o informati della riunione e può deliberare se nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori (i sindaci o il revisore, se nominati), non presenti in assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale precisano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----
L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale. -----
----- **ART. 28 - ASSEMBLEA DEI SOCI** -----
I soci, riuniti in Assemblea, decidono su ogni materia che la legge ed il presente statuto riservano alla loro competenza. -----

In particolare l'assemblea: -----
1) approva il bilancio e la distribuzione degli utili; -----
2) nomina e revoca gli amministratori e determina gli eventuali compensi; -----
3) nomina (se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno) e revoca i componenti del collegio sindacale, designandone il presidente e determinandone i compensi; -----
4) nomina (se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno) un revisore contabile, ai sensi dell'art.2409 bis del codice civile; -----
5) approva i regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 del Codice Civile; -----
6) delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte; -
7) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo; -----
8) decide sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. L'assemblea decide, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla sua approvazione. -----
----- **ART. 29 - DIRITTO DI VOTO** -----
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. --
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci; le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. -----
Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile. -----
----- **ART. 30 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI** -----
L'Assemblea è regolarmente costituita: -----
- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; -----
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----
L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Peraltro, per la modificazione dell'atto costitutivo, l'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 codice civile e le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in assemblea, mentre per le modifiche della "clausola arbitrale" occorre la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti potranno recedere entro novanta giorni. -----
Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito

dalla stessa assemblea, nel rispetto delle norme di legge in materia. -----

----- ART. 31 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

----- ART. 32 -VERBALE DELLE DELIBERAZIONI -----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e, se assemblea ordinaria, dal segretario. Il verbale deve indicare la data e l'ora dell'assemblea; l'identità dei partecipanti (eventualmente anche in allegato); le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti (eventualmente anche per allegato). Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Quando previsto dalla legge il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. -----

----- ART. 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da nove a dodici membri, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero. L'elezione dell'organo amministrativo dovrà avvenire sulla base di liste di candidati la cui composizione tenga conto delle diverse gestioni mutualistiche presenti all'interno della cooperativa al fine di garantire un'uguale rappresentatività di ciascuna di esse, secondo quanto previsto da apposito regolamento interno predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci. I soci potranno tuttavia nominare anche soggetti diversi da quelli presenti nelle liste di candidati proposte, purché sia garantita un'uguale rappresentatività di ciascuna gestione mutualistica. -----

Possono essere nominati anche i terzi, ma la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. -----

Qualora gli Amministratori scaduti e non rieletti fossero esposti con garanzie personali verso terzi, nell'interesse della società, i nuovi Amministratori sono obbligati a sollevarli da dette garanzie, che saranno da loro assunte. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice

presidente. -----
Al momento dell'accettazione della loro nomina, gli Ammini-
stratori dovranno accettare in modo espresso la clausola ar-
bitrale prevista dal presente statuto. -----
---- **ART. 34 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** ----
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-
teri per la gestione della società, esclusi solo quelli ri-
servati all'assemblea dalla legge. -----
Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previ-
ste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile. ----
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni -
ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codi-
ce civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-
sclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-
ti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componen-
ti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei
suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le
eventuali modalità di esercizio della delega. -----
Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire all'organo
amministrativo e al Collegio sindacale, se nominato, sul ge-
nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-
luzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e
dalle sue controllate. -----
----- **ART. 35 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI** -----
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare
o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consi-
glieri. -----
La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax
o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'a-
dunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che
i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno
un giorno prima della riunione. -----
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide
quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in
carica. -----
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite
di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono
comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: -----
1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il
segretario della riunione, che provvederanno alla formazione
e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione
svolta in detto luogo; -----
2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-
nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-
tati della votazione; -----
3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----

----- **ART.36 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO** -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

----- **ART.37 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI** -----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti l'organo amministrativo e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. -----

----- **ART. 38 - RAPPRESENTANZA** -----

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio di amministrazione potrà conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori o a terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. -----

----- **ART. 39 - COLLEGIO SINDACALE** -----

Il Collegio Sindacale, se nominato (per volontà dell'assemblea o per obbligo di legge), si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea, la quale designa, altresì, il Presidente. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Essi sono rieleggibili. -----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. ----- Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. ----- L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. ----- I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. ---- Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile, a condizione che sia integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali. ----- ----- ART. 40 - CONTROLLO CONTABILE ----- Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o, se questo non è costituito integralmente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali, il controllo contabile sulla società è esercitato, ai sensi del primo comma dell'art. 2409 bis del codice civile, da un Revisore Legale o da una società di revisione iscritti nel detto registro. ----- ----- ART. 41 - LIQUIDATORI ----- L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. ----- I liquidatori devono accettare espressamente la clausola arbitrale prevista nel presente statuto. ----- ----- ART. 42 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO ----- In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: ----- - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, come sopra previsto; ----- - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. ----- ----- ART. 43 - CLAUSOLA ARBITRALE -----

Le controversie fra i soci o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha sede. -----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/2003. -----

L'arbitro decide secondo diritto, nel termine di tre mesi dall'accettazione, salvo che il termine sia prorogato per non più di una volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. -----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'arbitro fissa, al momento dell'accettazione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. L'arbitro, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione. -----

La parte che attiva la procedura, deve anticipare le relative spese. -----

----- **ART. 44 - REGOLAMENTI** -----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento interno della Cooperativa, che saranno approvati dall'assemblea, ai sensi di legge. -----

ART. 45 - PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RI-

----- SERVE E DEVOLUZIONE -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, le seguenti clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere di fatto osservate: -----

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-
ri; -----
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della
società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-
perazione. -----
Tutte le "clausole mutualistiche" contenute nel presente sta-
tuto sono inderogabili e devono essere osservate. -----
----- **Art. 46 - RINVIO** -----
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
prevalente, nonché le norme previste dalle leggi speciali
sulla cooperazione. -----
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-
tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le
norme delle società per azioni. -----
Firmato: Mazzocca Claudio -----
 Mariotto Sabrina -----
 Visentin Martina -----
 Marco Tottolo (L.S.). -----

"Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I."
Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del
D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Castelfranco Veneto, 3 novembre 2023